

Rendita vitalizia (contratto di) - in genere (nozione, caratteri, distinzioni) – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 8209 del 22/04/2016

Contratto atipico di "vitalizio alimentare" - Caratteri - Differenze dalla rendita vitalizia.

È legittimamente configurabile, in base al principio dell'autonomia contrattuale di cui all'art. 1322 c.c., un contratto atipico di "vitalizio alimentare", che si differenzia da quello, nominato, di rendita vitalizia di cui all'art. 1872 c.c., per il carattere più marcato dell'alea che lo riguarda, inerente non solo la durata del rapporto, connesso alla vita del beneficiario, ma anche l'obiettiva entità delle prestazioni (di fare e di dare) dedotte nel negozio, suscettibili di modificarsi nel tempo in ragione di fattori molteplici e non predeterminabili (quali le condizioni di salute del beneficiario), e per la natura accentuatamente spirituale di queste ultime, eseguibili, per tale motivo, unicamente da un vitaliziante specificatamente individuato alla luce delle sue proprie qualità personali.

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 8209 del 22/04/2016